

**Aggiornamento del modello e delle istruzioni Redditi SC/2022  
(ai sensi del punto 1.3 del provvedimento del 31 gennaio 2022)**

---

**12 settembre 2022**

- a) nel modello, nel quadro RU, nel titolo del rigo RU140, le parole “30 giugno” sono sostituite con le parole “31 dicembre”;
- b) alla pagina 77 delle istruzioni, dopo il titolo “SEZIONE XI-B – IMPOSTA ADDIZIONALE PER IL SETTORE IDROCARBURI”, è aggiunto il seguente capoverso: “ATTENZIONE. L’art. 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha abrogato l’art. 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.”;
- c) alla pagina 80 delle istruzioni, al secondo capoverso del paragrafo 8.13 – Sezione XVII, le parole “15 giugno 2022” sono sostituite con le parole “15 novembre 2022”, ovunque ricorrano;
- d) alla pagina 84 delle istruzioni, al primo capoverso, le parole “6 giugno 2014” sono sostituite con le parole “30 novembre 2021”; al secondo capoverso le parole “(art. 4, comma 3, del provvedimento)” sono eliminate; il sesto capoverso è sostituito dalle seguenti parole “La deduzione di cui all’art. 103 del TUIR del valore affrancato dell’avviamento e dei marchi d’impresa nonché delle altre attività immateriali, comprese quelle a vita utile definita, può essere effettuata in misura non superiore, rispettivamente, ad un quinto e a un decimo, a prescindere dall’imputazione al conto economico, a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.”.

**7 giugno 2022**

- a) nel modello, nel quadro GN, nel rigo GN22, sono eliminate la colonna 4 e la colonna 5; nel quadro GC, nel rigo GC22, sono eliminate la colonna 4 e la colonna 5;
- b) alla pagina 112 delle istruzioni, in corrispondenza dell’ultimo capoverso sono eliminate le parole “• in **colonna 4**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1,

2 e 3 del rigo RS411 diminuita dell'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell'art. 188-bis del TUIR, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del consolidato; • in **colonna 5**, la somma degli importi indicati nel rigo RS491, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del consolidato.”;

- c) alla pagina 177 delle istruzioni, al quinto capoverso, sono eliminate le parole “In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411 va riportata nel rigo GN22, colonna 4 (GC22, colonna 4), diminuita dell'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell'art. 188-bis del TUIR, sul reddito indicato nel rigo RS410, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del consolidato.”;
- d) alla pagina 181 delle istruzioni, al penultimo capoverso, sono eliminate le parole “In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RS491 va riportata nel rigo GN22, colonna 5 (GC22, colonna 5) ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del consolidato.”;
- e) alla pagina 274 delle istruzioni, in corrispondenza della sezione “ATTENZIONE”, nel primo periodo le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; dopo le parole “della presente dichiarazione” sono inserite le seguenti: “(per i predetti investimenti non ancora effettuati alla data di presentazione della presente dichiarazione i dati vanno comunque indicati, sempre che non sia venuta meno l'intenzione di effettuarli entro il 31 dicembre 2022)”; nel secondo punto elenco, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; dopo le parole “del prezzo di acquisto” sono inserite le seguenti: “(tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel 2 rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione)”; nell'ultimo capoverso le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

**22 aprile 2022**

- a) alla pagina 15 delle istruzioni, nel paragrafo 3.1.2, dopo il codice “14” sono aggiunti i seguenti: “**15** diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019 **(in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)**; **16** soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019 **(in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)**; **17** soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA' ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021 allegata alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA" **(in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).**";

- b) alla pagina 27 delle istruzioni, dopo il secondo capoverso dell'ATTENZIONE, è inserito il seguente: "L'art. 42, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ha disposto il differimento in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi della deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.";
- c) alla pagina 36 delle istruzioni, in corrispondenza del "**codice 81**", le parole "nell'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022";
- d) alla pagina 80 delle istruzioni, nel paragrafo 8.13, il secondo e il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti: "Possono essere oggetto di rivalutazione i valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 (art. 1, commi, 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) e del 1° gennaio 2022 (art. 29 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17); il valore delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine, rispettivamente, del 15 novembre 2021 (art. 14, comma 4bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) e 15 giugno 2022; l'efficacia della procedura è condizionata al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi che va effettuata, rispettivamente, entro il 15 novembre 2021 e il 15 giugno 2022, in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. L'imposta sostitutiva è versata nella misura dell'11 per cento e del 14 per cento sia per le partecipazioni e i terreni posseduti alla data, rispettivamente, del 1° gennaio 2021 e del 1° gennaio 2022, sia per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'art. 67, comma

- 1, lettera c), del TUIR, rispettivamente, alla data del 1° gennaio 2021 e del 1° gennaio 2022.”;
- e) alla pagina 81 delle istruzioni, nel paragrafo 8.13, nei capoversi secondo, terz’ultimo e quart’ultimo, ove ricorrono, dopo la parola “2021” sono aggiunte le seguenti: “e al 1° gennaio 2022” e dopo la parola “cento” sono aggiunte le seguenti: “o al 14 per cento”; nell’ultimo capoverso, dopo la parola “2021” sono aggiunte le seguenti: “e del 1° gennaio 2022”;
  - f) alla pagina 237 delle istruzioni, in corrispondenza del codice credito 78, al penultimo capoverso le parole "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022";
  - g) alla pagina 243 delle istruzioni, in corrispondenza del codice credito 96, nell'ultimo periodo le parole "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022";
  - h) alla pagina 274 delle istruzioni, nel sesto capoverso, le parole "RU5, colonna 3" sono sostituite dalle seguenti: "RU5 colonne 1, 2 e 3";
  - i) alla pagina 281 delle istruzioni, in corrispondenza del codice credito N2, nel primo capoverso, la parola "N3" è sostituita dalla seguente: "N2"; in corrispondenza del codice credito N3, nel primo capoverso, la parola "N4" è sostituita dalla seguente: "N3"; in corrispondenza del codice credito N5, nel primo capoverso, la parola "N6" è sostituita dalla seguente: "N5".